

CAPITOLATO DI POLIZZA

TUTELA LEGALE

Società Assicuratrice:

Broker di Assicurazione: **Aon S.p.A.**
Piazza Galimberti 2/b - Cuneo

DATI ANAGRAFICI

POLIZZA Nr.

EFFETTO 31.01.2016

SCADENZA 31.01.2018

DURATA Anni 2

RATEAZIONE Annuale

CONTRAENTE **Città di Susa**

INDIRIZZO Via Palazzo di Città 39 - 10059 Susa TO

CODICE FISCALE 86501110018

CIG

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto

DEFINIZIONI

Ai termini che seguono, le Parti attribuiranno convenzionalmente il significato sotto specificato:

ENTE CONTRAENTE	L'Ente appartenente alla Pubblica Amministrazione che stipula l'Assicurazione;
ASSICURATO	L'Ente Contraente nonché tutti gli Amministratori, il Segretario e tutti i Dipendenti in servizio
SOCIETÀ	la Società con la quale è stipulata l'assicurazione;
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione;
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta dall'Ente Contraente alla Società, quale corrispettivo per l'assicurazione
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
CONTROVERSIA / VERTENZA SINISTRO	il verificarsi dell'evento dannoso, ovvero l'insorgere della controversia, per il quale è prevista l'assicurazione;
INDENNIZZO	la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro;

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

1. EFFETTO, DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella sezione DATI ANAGRAFICI ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. Il presente contratto si intenderà cessato a tutti gli effetti alla data di scadenza ivi indicata, senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

Sarà facoltà dell'Ente Contraente, ove le disposizioni in vigore lo consentano, di procedere alla rinegoziazione del contratto per un uguale o minor periodo, in tal caso il Contraente notificherà alla Società la propria volontà di procedere alla rinegoziazione della polizza. In assenza di comunicazioni da parte della Società entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento della notifica da parte dell'Ente, la polizza si intenderà rinegoziata alle medesime condizioni.

In caso di rinnovo, la Società provvederà ad emettere regolare APPENDICE DI PROROGA che avrà valore di quietanza per il Contraente.

Il periodo di mora previsto dall'art. 1901 del Codice Civile per il pagamento delle rate di premio successive al perfezionamento, (comprese le "appendici di proroga" e/o ulteriori variazioni), si intende elevato a giorni 60 (sessanta).

2. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima sarà tenuta a rimborsare al Contraente - entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso - la parte di premio imponibile (premio escluse le imposte di assicurazione) relativa al periodo di rischio non corso.

3. FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni cui le parti sono tenute debbono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata, telegramma o telefax ed indirizzate alla Sede della Società ovvero all'agenzia cui è assegnata la polizza, anche tramite il broker.

Se hanno per scopo l'introduzione in polizza di varianti o modificazioni qualsiasi, queste dovranno risultare da dichiarazione apposita sottoscritta dalla Società e dal Contraente.

4. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze stipulate in proprio da ogni singolo Assicurato. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

5. RECUPERO DI SOMME

In caso di liquidazione di danni tutte le somme recuperate o comunque liquidate spettano integralmente all'Assicurato sino alla concorrenza dell'importo di danno eventualmente rimasto a suo carico. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente e consensualmente andranno alla Società.

6. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nelle modalità previste al precedente punto 4, entro e non oltre il termine di giorni 15 lavorativi da quando ne sia venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società, nel più breve tempo possibile, tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e registro.

7. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Si conviene che l'omissione della dichiarazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come l'incompleta od inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione del contratto, o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali

omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti di legge o a disposizioni di Enti pubblici diversi, nonché quando si verifichino per fatti altrui.

8. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ricevuta la documentazione, la Società Delegataria e/o le Coassicuratrici procederanno al pagamento dell'indennizzo, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

9. ANTICIPO INDENNIZZO

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, e su richiesta del Contraente, la Società è tenuta ad anticipare - nei limiti del 50% del massimale convenuto - l'importo delle spese vive a carico dell'Assicurato, con esclusione degli onorari del legali e/o periti.

10. CLAUSOLA ARBITRALE

In caso di divergenza sulle condizioni e sulle norme che regolano il presente contratto le Parti possono rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno dalla Società, uno dal Contraente, il terzo dagli altri due o, in difetto di accordo, dal Presidente del tribunale competente.

Il collegio arbitrale decide a maggioranza dei suoi componenti ed è dispensato da ogni formalità di legge e le sue decisioni sono vincolanti tra le parti anche se uno degli arbitri rifiuti di firmare il verbale.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e concorre, per il 50% alle spese del terzo.

11. CLAUSOLA BROKER

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente assicurazione alla Società Aon S.p.A. con sede a Milano in Via Andrea Ponti, 8/10 - Filiale di Cuneo, Piazza Galimberti, 2/b.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la gestione dei contratti saranno svolti per conto dell'Ente Contraente anche dalla suddetta Società. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato e viceversa.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento del premio verrà effettuato dall'Ente Contraente alla Società Aon S.p.A., che provvederà al versamento alla Compagnia assicuratrice ed alle eventuali coassicuratrici. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'Art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.

In ragione di detta gestione, al Broker verrà riconosciuta una retrocessione provvigionale, ad esclusivo carico della Compagnia contraente e delle eventuali Compagnie Coassicuratrici.

12. PREMIO

In base ai dati forniti dal Contraente viene stabilito il premio dovuto alla firma del presente contratto ed esposto in dettaglio, unitamente al riepilogo delle garanzie prestate, nell'allegata " SCHEDA TECNICA" che è parte del presente contratto.

13. FORO COMPETENTE

Di comune accordo fra le parti si conviene che il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede il Contraente.

14. RINVIO A NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme di legge.

15. RESCINDIBILITÀ ANNUALE

Le Parti concordano che la presente polizza di assicurazione, pur avendo durata pluriennale, potrà essere disdettata con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento, da inviarsi dall'una all'altra Parte almeno 60 giorni prima delle scadenze anniversary della polizza

16. REGOLAZIONE DEL PREMIO

1. Il premio dell'assicurazione è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria quale premio minimo come stabilito nel DETERMINAZIONE e CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA, ed è regolato al termine di ciascun anno assicurativo secondo le variazioni intervenute.
2. L'Ente Contraente è tenuto a comunicare le variazioni entro i 90 giorni successivi alle scadenze anniversary. Fermo il PREMIO MINIMO ANNUO acquisito le differenze risultanti dalla regolazione devono essere corrisposte entro 60 giorni dalla comunicazione da parte della Società.
3. Resta inteso che nel caso in cui l'Ente Contraente non abbia comunicato le variazioni intervenute o non abbia provveduto al pagamento delle differenze risultanti dalla regolazione, la garanzia rimane in vigore per il rapporto tra il premio pagato ed il premio dovuto (Art. 1907 C.C.).
4. È altresì facoltà della Società richiedere ad ogni scadenza contrattuale, ed in qualsiasi momento, gli elementi variabili che concorrono a costituire il premio di polizza.

17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CONDIZIONI SPECIALI

1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste, l'onere delle spese occorrenti per l'assistenza e la tutela legale:

- del Contraente;
- degli Amministratori, ai sensi delle vigenti norme, nell'espletamento del loro mandato, purché non sussista conflitto di interesse reciprocamente fra di loro;
- dei Dipendenti in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di compiti d'ufficio, purché non sussista conflitto di interesse reciprocamente fra i Dipendenti stessi;

sia in via extragiudiziale che in sede giudiziale, civile, penale od amministrativa, esclusi comunque i fatti derivanti dalla vita privata.

1.2 SPESE PER LE QUALI È PRESTATO L'ASSICURAZIONE

La garanzia, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato nella "Scheda di Tecnica", comprende:

- a) Le spese e gli onorari a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, sia in sede extragiudiziale, che giudiziale, ivi comprese le spese per periti e consulenti tecnici per:
 - procedimenti di fronte all'Autorità giudiziaria civile;
 - procedimenti di fronte all'Autorità giudiziaria amministrativa;
 - la difesa penale dell'Assicurato a seguito di procedimento per fatto colposo o contravvenzione commessa nell'ambito dell'attività per la quale è stata stipulata la polizza;
 - la difesa penale dell'Assicurato per fatto doloso o per delitto non colposo. In questo caso la Società rimborserà le spese di assistenza sostenute, all'unica condizione che la persona imputata sia assolta con sentenza passata in giudicato, per derubricazione del reato a colposo, archiviazione o non luogo a procedere, esclusa ogni altra causa di estinzione del reato.

b) Le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società o le spese di soccombenza in caso di condanna del Contraente e/o dell'Assicurato.

1.3 ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

La garanzia riguarda la tutela dell'Assicurato qualora, per eventi connessi alla circolazione di veicoli a motore, purchè avvenuta durante l'espletamento di incarichi, missioni o compiti d'ufficio:

- a. subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b. sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;

La garanzia vale altresì per:

- le controversie ed i procedimenti che coinvolgono l'Assicurato/Contraente nelle vesti di utente di biciclette, di pedone o di trasportato;
- i ricorsi avverso il procedimento che ha privato l'Assicurato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia causato morte o lesioni a persone.

1.4 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA - INSORGENZA DEL SINISTRO

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti ha iniziato a violare norme legislative o contrattuali; qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse tra o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

La garanzia ha effetto:

- a. per gli Assicurati in attività: dalle ore 24 del giorno di perfezionamento del contratto.
- b. per gli Assicurati che subentrano successivamente: dalle ore 24 del giorno in cui assumono l'incarico o la funzione.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro due anni dalla data di cessazione del contratto.

La garanzia vale altresì per le spese sostenute dagli Assicurati nei due anni successivi alla cessazione dal loro incarico o funzione.

1.5 RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA

1. L'assicurazione, vale anche per le imputazioni penali colpose, per fatti o controversie avvenute nei due anni precedenti la stipula del contratto, se sconosciuti all'Assicurato, ancorché denunciati successivamente alla decorrenza della polizza, purché tali fatti o controversie riguardino mansioni e/o funzioni esercitate dall'Assicurato al momento del sinistro o caso assicurativo esclusivamente per conto dell'Ente Contraente.

2. Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 - 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento od avviso di garanzia in ordine a comportamenti colposi, a lui imputabili già al momento della stipulazione della polizza.

1.6 ESCLUSIONI

La garanzia non è operante per:

1. Le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società Assicuratrice;
2. Le controversie per fatti dolosi commessi dall'Assicurato, salvo quanto stabilito all'art. 1.2 - a);
3. Le controversie originate dal mancato rispetto di termini contrattuali da parte dell'Assicurato e/o della controparte, nei contratti di acquisto di beni e/o fornitura di servizi;
4. Le controversie riguardanti la circolazione dei veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge n. 990/69, di proprietà o non dell'Ente Contraente e condotti dagli Amministratori o dai dipendenti dell'Ente Contraente, relativamente a fatti connessi alla circolazione non avvenuta durante l'espletamento di incarichi, missioni o compiti d'ufficio;
5. Le controversie di diritto fiscale e tributario;

6. Le controversie per fatto commesso con colpa grave dalle singole persone assicurate (ai sensi dell'art. 3 comma, 59 della legge n. 244 del 24.12.2007)

1.7 GESTIONE DEL SINISTRO E PATROCINIO LEGALE

L'Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi, professionisti di sua fiducia, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.

La Società, preso atto della designazione del professionista, assume a proprio carico le spese relative.

L'Assicurato non può dar corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa, senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

La Società prende atto che l'Ente Contraente e l'Assicurato possono avvalersi della facoltà di sostituire il legale precedentemente indicato per la gestione della controversia, purché la data di decorrenza dell'incarico al nuovo legale sia successiva o contestuale alla data di cessazione del precedente incarico.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali e/o tecnici non designati con le modalità suddette.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà assunta ai sensi dell'art. 10 delle "NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE".

1.8 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- per vertenze di natura extracontrattuale e penale: in Europa geografia, compreso i Paesi del Bacino Mediterraneo;
- per vertenze di natura contrattuale: nei Paesi UE, nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

1.9 ESTENSIONE ALLE CONTROVERSIE DI DIRITTO FISCALE E TRIBUTARIO

La garanzia, in deroga all'art. 1.6 Eclusioni ed entro il limite per sinistro e per anno assicurativo di euro 5.000,00, comprende le spese legali per le controversie di diritto fiscale e tributario.

La presente estensione di garanzia è operante esclusivamente se il Contraente ha versato il corrispettivo premio lordo annuo previsto nella SCHEDA TECNICA.

SCHEDA TECNICA

MASSIMALI

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Massimale per anno assicurativo	€	100.000,00
Massimale per sinistro	€	25.000,00

DETERMINAZIONE E CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA

Assicurati:

n. assicurati	Assicurati	Premio pro capite		Premio totale	
1	L'Ente Contraente	€		€	
1	Sindaco	€		€	
4	Assessori	€		€	
8	Consiglieri	€		€	
1	Segretario Comunale	€		€	
47	Dipendenti	€		€	
	Art. 1.9 - Diritto fiscale / tributario	€		€	
Premio Imponibile Totale				€	
Imposte				€	
PREMIO LORDO ANNUO TOTALE				€	

Il premio verrà quindi regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il "premio minimo annuo" stabilito in polizza, con le modalità dell'Art.16) delle - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.

CONTEGGIO DEL PREMIO

Premio alla firma periodo dal 31.01.2016 al 31.01.2017

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo alla firma
€	€	€

Rate successive al 31.01.2017

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo alla firma
€	€	€

Luogo e data: _____

La Società

L'Ente Contraente